

COMUNITA' MONTANE DELLE PROVINCE DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA E DI NOVARA

RACCOLTA FUNGHI 2008

Dal 17 giugno 2008 con l'entrata in vigore della Legge Regionale 17/12/2007, n. 24 – "Tutela dei funghi epigei spontanei" diventano efficaci le nuove regole per la raccolta dei funghi e sono pertanto abrogate le norme sulla stessa materia previste dalla L.R. n. 32/1982.

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Dal 17 giugno 2008 per raccogliere i funghi epigei spontanei occorre essere muniti della prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24/2007. Detta autorizzazione ha validità su tutto il territorio della Regione Piemonte. L'autorizzazione è personale e consiste nella ricevuta del versamento di **euro 30,00** da eseguire a favore degli enti delegati al rilascio (comunità montane, comunità collinari e alcuni comuni), e deve essere accompagnata da un documento d'identità valido.

Per ottenere l'autorizzazione è possibile effettuare il versamento sul **c/c postale n. 14274286** intestato a:
COMUNITÀ MONTANA VALLE OSSOLA – Via Romita 13 bis - 28845 Domodossola

Attenzione, per la validità del versamento:

- nella causale scrivere la dicitura "Autorizzazione raccolta funghi 2008", "L.R. Piemontese n. 24 del 17.12.2007 art.3 comma 1" ed anche il luogo e la data di nascita del raccoglitore;
- sul retro della ricevuta, dopo aver fatto il versamento, apporre una marca da bollo di € 14,62.

Sono esentati dall'obbligo di avere l'autorizzazione e non sono vincolati ai limiti di raccolta i proprietari, gli aventi diritto e i coltivatori di un fondo, nonché i loro parenti ed affini di primo grado, solo quando esercitano la raccolta dei funghi nei fondi di loro proprietà o sui quali hanno diritto.

Eventualmente ai fini della validità dell'autorizzazione per più anni solari, è possibile pagare in un'unica soluzione una somma pari ad un massimo di tre annualità. Quindi, pagando € 30,00 l'autorizzazione vale fino al 31/12/2008, con € 60,00 vale per il 2008 e il 2009, se si esegue un versamento di € 90,00 l'autorizzazione è valida sino al 31/12/2010.

Nel caso di versamenti per due o tre annualità, sulla causale del bollettino dovranno essere indicati gli anni di validità: 2008-2009 oppure 2008-2009-2010.

PRINCIPALI NORME SULLA RACCOLTA

- Sul territorio delle Comunità Montane della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Comunità Montana Antigorio - Divedro - Formazza, Valle Ossola, Valle Vigezzo, Valle Antrona, Monte Rosa, Valstrona - Basso Toce, Cusio-Mottarone, Valgrande, Alto Verbano, Valle Cannobina) e della Provincia di Novara (Comunità Montana dei Due Laghi) con l'autorizzazione valida, è possibile cercare e raccogliere funghi in qualunque giorno della settimana.
- La raccolta dei funghi è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di 3 kg complessivi.
- È vietato l'uso di contenitori in plastica per il trasporto dei funghi.
- La raccolta funghi è, tra l'altro, vietata nei seguenti casi:
 - nelle aree protette istituite ai sensi della legislazione regionale, salvo diversa disposizione della normativa dell'area protetta interessata;
 - dal tramonto alla levata del sole;
 - nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'art. 841 del Codice Civile.
- **Validità dei versamenti per il tesserino rilasciato ai sensi della Legge Regionale n. 32/1982**
 - I versamenti per il tesserino ex L.R. 32/82 eseguiti nel 2007 sono scaduti il 31/12/2007.
 - I versamenti per il tesserino ex L.R. 32/82 eseguiti nel 2008 entro il 16 giugno sono validi sino al 31/12/2008 per la raccolta funghi solo sul territorio delle Comunità Montane delle Province del Verbano - Cusio - Ossola e di Novara e con le regole della Legge Regionale n. 24/2007.
 - I versamenti per il tesserino ex L.R. 32/82 eseguiti dopo il 17 giugno 2008 non sono validi.
- **Principali sanzioni amministrative**
 - Raccolta superiore al quantitativo di 3 kg = € 10,00 ogni 100 gr. eccedenti;
 - Raccolta in area protetta = € 30,00;
 - Uso di contenitori in plastica = € 30,00;
 - Raccolta senza autorizzazione = € 80,00.